

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1966

Aumento del contributo statale in favore della Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, numero 542, la Fondazione istituita dal Banco di Napoli per celebrare il suo quarto centenario, con finalità di assistenza dei minori bisognosi della Provincia partenopea, fu restituita alla sua originaria natura di « istituzione pubblica di assistenza e beneficenza », qualificazione questa che l'Ente aveva acquisito con la legge 30 gennaio 1939, n. 283, concernente il riordinamento delle opere pie napoletane e successivamente aveva dismesso per effetto della legge 17 luglio 1942, numero 995, modificativa della precedente.

Lo stesso decreto legislativo del 1946 dispose, altresì, che lo Stato concorresse nelle spese per il mantenimento dei minori ricoverati presso la Fondazione con un contributo annuo determinato in lire 2.000.000, come già era previsto nella citata legge del 1939 e statui che tale somma dovesse gravare sul fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Le attività assistenziali, di ricovero ed istruzione, esplicate dalla Fondazione Banco di Napoli ineriscono, come già si è accennato, al settore della protezione minorile e, come tali, presentano particolare rilievo di interesse generale, in relazione alla importanza di ordine sociale che l'assistenza ai minori riveste, nel quadro degli interventi pubblici volti al miglioramento delle condizioni morali e materiali delle classi meno abbienti.

A fronte degli scopi altamente umanitari perseguiti dall'Ente e dell'accennata rilevanza del settore in cui esso opera, l'entità del concorso finanziario dello Stato, rimasta invariata per un ventennio, si palesa modestissima ed ormai inattuale rispetto ai sostanziali mutamenti intervenuti sul piano monetario ed economico, nel volgere di un periodo di tempo in cui si è verificato il progressivo aumento del costo della vita.

Si pone, perciò, l'opportunità di una congrua rivalutazione dell'integrazione finanziaria statale in favore della Fondazione, sì da assicurarne l'efficiente funzionalità, in rela-

zione alle esigenze attuali dell'assistenza minorile.

A tali moventi è ispirato il presente disegno di legge, con il quale si stabilisce l'aumento del contributo annuo di cui si tratta.

Con l'articolo 1 si determina la misura del contributo in lire 70.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1966.

Con l'articolo 2 viene disposta la concessione di un contributo straordinario di lire 35.000.000.

L'articolo 3 prevede l'iscrizione dei contributi di cui sopra ad un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno; in tal modo viene ad essere eliminata l'imputazione del contributo a carico dei fondi assegnati per il finanziamento degli ECA.

Tale proposta risponde ad un criterio generale di ortodossia sistematica, di chiarezza e di puntualizzazione nella destinazione degli interventi della pubblica finanza diretti a scopi assistenziali: appare, infatti, anomalo che il contributo da erogarsi annualmente ad un'istituzione pubblica che

svolge attività di assistenza specifica, per i minori bisognosi, debba gravare sugli stanziamenti occorrenti per finanziare gli enti comunali ai quali compete l'attività assistenziale generica.

D'altro canto, l'autonomizzazione del fondo di cui si tratta mediante l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio del Ministero dell'interno, competente *ratione materiae*, appare valida ad evitare una falceria gravosa della dotazione finanziaria destinata agli ECA, che è già di per sé inadeguata rispetto alle necessità funzionali ed operative degli enti medesimi.

L'articolo 4 del disegno di legge stabilisce la copertura della spesa. Al riguardo, si precisa che all'onere complessivo di lire 105 milioni si provvede utilizzando parte dei maggiori proventi derivanti dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il contributo annuo dello Stato, previsto dall'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 542, a titolo di concorso nelle spese per il mantenimento dei minori ricoverati dalla Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia, è fissato in lire 70.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1966.

Art. 2.

A favore della medesima Fondazione è concesso, altresì, un contributo straordinario di lire 35.000.000.

Art. 3.

I contributi di cui ai precedenti articoli sono iscritti ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 4.

All'onere di lire 105.000.000 derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con parte dei maggiori proventi di cui al decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, numero 21, concernente l'importazione delle banane fresche.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.